

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO UNIRAU

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 1 - Adesione dei soci

1. La domanda di adesione all'Associazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve essere ed indirizzata ad UNIRAU utilizzando appositi moduli, corredandola della documentazione richiesta.
2. L'adesione a UNIRAU è subordinata alla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
3. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato.
4. L'adesione
 - a. decorre dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo pagamento del contributo associativo dovuto;
 - b. dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di accoglimento di cui al precedente punto (es. con accoglimento nel corso dell'anno 2019, la prima scadenza sarà il 31 dicembre dell'anno 2021) e si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non venga dato formale atto di dimissioni con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del biennio stesso.
5. Contro la delibera di ammissione, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla sua adozione, possono ricorrere al Collegio Speciale dei Probiviri di UNIRAU i soli soci effettivi di UNIRAU con l'indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di merito. La decisione del Collegio Speciale è presa a norma dell'art. 21 dello Statuto, ed è inappellabile.

Articolo 2 – Contributi Associativi e gestione della morosità

1. L'entità e la tempistica per il versamento del contributo associativo sono determinate dalla Delibera Contributiva adottata dal Consiglio Direttivo.
2. In caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla scadenza dei termini, l'associato è formalmente costituito in mora con lettera A/R ed è tenuto al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% dell'ultima quota associativa annuale corrisposta.
3. Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora, il rapporto associativo è sospeso da ogni servizio e da ogni attività sociale e saranno attivate le procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute.
4. Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento, l'impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa può essere espulsa dall'Associazione, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, senza che questo comporti la decadenza degli obblighi contributivi.
5. In caso di dimissioni durante il primo periodo di adesione, il contributo è comunque dovuto fino alla prima scadenza.
6. In caso di dimissioni successive alla prima scadenza del rapporto associativo e presentate nei termini di cui al comma 4, lettera b dell'art. 1, in considerazione degli effetti del rinnovo biennale, l'azienda è tenuta al pagamento della contribuzione in base alle seguenti casistiche:
 - con scadenza del rapporto associativo al 31 dicembre dello stesso anno delle dimissioni, è dovuta la quota associativa per il solo anno in corso;

- qualora la scadenza del rapporto associativo fosse al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le dimissioni, l'azienda sarà tenuta al pagamento delle quote associative per entrambi i due anni.
7. Per quanto attiene le quote contributive dei nuovi associati, in caso di adesione nel corso del primo semestre dell'anno di esercizio, il contributo da versare sarà dell'intero importo calcolato sulla base dei parametri previsti per il settore di appartenenza; le aziende che aderiranno nel corso del secondo semestre verseranno il 50% dell'intero importo associativo.
 8. Fermo restando che il contributo minimo dovrà essere versato in un'unica soluzione, indipendentemente dal semestre di adesione.

Articolo 3 - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

All'interno delle fattispecie identificate nell'art. 6 dello Statuto, ove è necessaria una delibera del Consiglio Direttivo e/o dei Proviviri si specifica quanto segue:

1. Le Dimissioni:
 - a. sono da rassegnare con lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della decadenza del biennio stesso;
 - b. determinano il mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino al mantenimento degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6 del Regolamento.
2. Il Recesso del socio:
 - a. comporta l'immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo;
 - b. può avvenire in caso di voto contrario del socio a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - c. avviene in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con obbligazione contributiva fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Espulsione del socio da parte dell'Associazione:
 - a. avviene, qualora sia il Consiglio Direttivo a comminare la sanzione, con la possibilità di ricorso ai Proviviri a sensi dell'articolo 4, comma 6 del presente Regolamento, per infrazioni del Codice Etico e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, nonché per prolungata morosità;
 - b. determina la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, con obbligazione contributiva fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato:
 - a. il Consiglio direttivo ed i Proviviri hanno la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
 - b. Rimane l'obbligazione contributiva sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
5. La cessazione dell'attività aziendale:
 - a. va appropriatamente documentata con delibere degli Organi aziendali e visure camerali;

- b. Rimane l'obbligazione contributiva sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo.
6. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Articolo 4 - Sanzioni

Le imprese che si rendano inadempienti ai doveri e agli obblighi previsti dallo Statuto dell'Associazione e dal Codice Etico, sono soggette alle sanzioni indeterminate all'art. 6 dello Statuto, in relazione alla gravità dell'inadempimento, comminate dai competenti Organi associativi:

1. censura del Presidente, in forma orale negli Organi Direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata dal diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione e/o dell'elettorato attivo e passivo e/o da ogni servizio e da ogni attività sociale, deliberata dal Consiglio Direttivo per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni; per quanto riguarda la procedura di messa in mora si rimanda alla delibera contributiva annuale, anche in relazione alla previsione di cui al successivo punto 3;
3. il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata dei 2/3 può deliberare l'espulsione dell'impresa associata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione può essere deliberata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio Direttivo - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
4. il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive o incarichi di rappresentanza esterna per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.
La decadenza può essere dichiarata anche in caso di falsa autocertificazione del successivo art. 8, comma 1; in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia o di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, tra cui la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
5. il Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione del rappresentante in Associazione, in caso di accertate, esclusive e gravi responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
6. eccetto che per la censura del Presidente, avverso le sanzioni è ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La decisione del Collegio Speciale è presa a norma dell'art. 27 dello Statuto, ed è inappellabile.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

Articolo 5 - Convocazione delle riunioni degli organi

1. La convocazione è comunicata dal Presidente o per delega dal Segretario dell'Associazione, senza formalità particolari, attraverso posta elettronica con l'indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; la trasmissione della relativa documentazione può essere inviata, sia contestualmente alla convocazione ovvero differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea ed entro le 24 ore antecedenti per tutti gli altri Organi.
2. La convocazione dell'Assemblea è comunicata almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza, che possono essere ridotti a 5 in caso di urgenza; la riduzione non è ammessa per gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento. La Convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. In caso di inerzia del Presidente protratta da 10 giorni dalla richiesta, le medesime frazioni di cui alle lettere a. e b del comma 2, possono procedere all'autoconvocazione.
4. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente del Consiglio Direttivo.
5. L'ordine del giorno può essere integrato:
 - a. su iniziativa del Presidente, per Assemblea fino a 48 ore prima e, fino a 24 ore prima, per il Consiglio, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. ad apertura dei lavori dell'Assemblea, l'integrazione può essere richiesta dal 50% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali. Ad apertura dei lavori di Consiglio Direttivo, l'integrazione può essere richiesta da almeno la metà dei rispettivi componenti, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente punto a).

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 6– Principi generali

1. Le cariche negli Organi dell'Associazione sono esercitate a titolo gratuito.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Il Presidente dell'Associazione dura in carica 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni. I Presidenti delle eventuali sezioni interne durano in carica per un massimo di 8 anni consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.
 - b. I Vice Presidenti, i componenti degli Organi direttivi e di controllo durano in carica per un massimo di 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

Articolo 7 – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio Direttivo non possono essere immessi in lista coloro che non risultino in regola con la contribuzione e titolari di una posizione di responsabilità aziendale rilevante: titolare, legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali *ad negotia*, membri del CdA o Direttori generali nonché Amministratori, Institori e Dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. Tale ultimo requisito è sempre necessario per ricoprire tutte le cariche associative.
2. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto la copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, tuttavia se espressione di una azienda associata questa deve essere in regola con la contribuzione dovuta.
3. Per ogni carica associativa non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne confermate di provvedimenti di primo grado o di sentenze definitive di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui alla Sezione VIII del Codice Etico, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dal Codice Etico.
4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri di FISE.

TITOLO IV ELEZIONI

Articolo 8 - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli Organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, che siano in regola con gli obblighi derivanti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Codice Etico e che saranno verificate dai Probiviri, anche mediante specifica autocertificazione.
Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
2. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte. L'eventuale elezione di tali candidati è subordinata a parere positivo del Collegio Speciale dei Probiviri, successivamente espresso.
3. Il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
4. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

Articolo 9 – Procedura per l'elezione del Presidente

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza dei presenti, una Commissione di Designazione composta da tre componenti, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, della quale non può far parte il Presidente in carica, incaricata di raccogliere, tra gli associati, le proposte di candidatura alla Presidenza.

2. Il Consiglio Direttivo sottopone al voto dell'Assemblea le sole candidature alla Presidenza che, sulla base della Relazione della Commissione, risultino sostenute, in modo comprovato, da almeno il 15% dei voti associativi.
3. L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione votando la proposta del Consiglio Direttivo. Qualora la proposta venga respinta, la procedura di designazione di cui ai precedenti commi viene ripetuta.
4. Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.
5. Nel caso di dimissioni del Presidente in corso di mandato e sino a quando il nuovo Presidente non venga eletto dall'Assemblea, egli è sostituito, per l'ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età anche in caso di sua assenza o di impedimento.
6. In caso di assoluto e definitivo impedimento del Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi dalla constatazione dell'impedimento e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.